

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2637

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, ALBERICI, BUFALINI, CALLARI GALLI, MONTINARO, CHIARANTE, LONGO, ARGAN, BOFFA, PIERALLI, VOLPONI, VECCHIETTI, SPETIČ e SERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1991

Riordinamento e riforma delle istituzioni
e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – La seconda conferenza nazionale sulla emigrazione ha giustamente dedicato una attenzione particolare alle questioni educativo-formative e culturali, inquadrandole all'interno dei grandi cambiamenti che il mondo della emigrazione sta vivendo.

L'intensa discussione che si è sviluppata al riguardo ha da una parte sottolineato i limiti di impostazione della legge 3 marzo 1971, n. 153, e la scarsa rilevanza dei risultati concreti che si sono riscontrati al riguardo per l'assenza di una politica nazionale a favore del settore e, dall'altra, la necessità di aggiornare profondamente gli strumenti legislativi in modo che fosse proponibile una nuova e più integrata strategia di intervento, adeguata alle importanti novità che il mondo dell'emigrazione ha conosciuto.

Il disegno di legge che presentiamo a nome del Gruppo PCI del Senato crediamo che corrisponda pienamente alle attese e si propone come punto di riferimento della discussione parlamentare che si avvierà su questa materia.

Attraverso questa nostra iniziativa riteniamo, di più, che si possa, unificando la trattazione di questioni, istituzioni, servizi che afferiscono allo stesso comparto, superare la separatezza nella gestione delle azioni amministrative che non ha certamente contribuito a rendere efficiente, trasparente, incisiva la politica formativa e culturale che ne sarebbe dovuta derivare.

In effetti, non si tratta di certo di concepire una nuova «153», perchè i bisogni formativi nel comparto emigrazione si sono così evoluti e caratterizzati da preten-

dere il superamento definitivo della parzialità, marginalità dei corsi previsti dalla legge citata. Nè si comprende perchè, essendo quella che stiamo per avviare, una occasione estremamente propizia e non ripetibile per molti anni, contestualmente alle problematiche che sono state indotte da una riflessione critica sulla «153», non si proponga una azione legislativa di raccordo, integrazione con le 210 scuole italiane all'estero e con le 9 scuole europee che dal punto di vista giuridico, amministrativo, finanziario, ma anche come impostazione culturale e di individuazione di obiettivi da conseguire, vivono gli stessi dilemmi, incertezze e, insieme, potenzialità inesprese dei corsi organizzati in base alla «153».

L'asse culturale che ispira e guida il nostro disegno di legge, onorevoli colleghi, trova profonda giustificazione nei grandi cambiamenti già verificatisi nel mondo della emigrazione negli ultimi 15-20 anni e che, di certo, orienteranno comportamenti e scelte anche nei prossimi anni. In effetti, quando il legislatore si propone la necessità di una seria revisione legislativa afferente ad un settore qualsiasi, deve riflettere sulle tendenze strutturali del settore stesso, le modificazioni sostanziali che hanno interessato i principi che lo caratterizzano; e allora che cosa è accaduto nella emigrazione da pretendere una modifica significativa degli strumenti di intervento nel settore educativo, formativo, culturale? Quali l'identità, la strutturazione, le caratteristiche della emigrazione, referenti della nostra azione legislativa sugli strumenti culturali che in questa fase storica si ritengono più idonei per sostenerli, orientarli in forme qualitative e nuove?

Su che cosa è oggi il fenomeno emigrazione devo dire ben poco, dal momento che c'è un'amplissima convergenza all'interno delle istituzioni più specializzate (la stessa relazione che accompagna il testo del disegno di legge governativo sulle «Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero» (atto Senato n. 1731) parla con una certa puntualità di questo problema) sui giudizi da esprimere al riguardo. Si afferma, da

questo punto di vista, che il cittadino emigrato, destinatario delle iniziative di formazione, istruzione, orientamento culturale, le comunità degli emigrati a cui determinate azioni di educazione permanente saranno rivolte, rappresentano oggi e sempre di più negli anni che vanno verso il 2000: soggettività, identità e bisogni culturali abissalmente diversi rispetto a quelli esplicitabili in qualche forma nei decenni trascorsi; al soddisfacimento dei quali la legge n. 153 del 1971, con i problemi e le reticenze che conosciamo e la stessa attività degli Istituti di cultura orientavano risorse e i propri compiti istituzionali. È chiaro il concetto che vogliamo esprimere: i rari e contraddittori interventi pensati negli anni '50 e '60 e ancora, per certi versi, negli anni '70 di tipo educativo-formativo e di orientamento culturale avevano a che fare con un fenomeno articolato come provenienza e strutturazione, ma unificato quanto a motivazioni sociali ed economiche che l'avevano determinato e con problemi di alfabetizzazione e cultura di base obiettivi ed estesi. Le prospettive e le attese legate alla scelta di emigrare si sostanziavano, poi, per una parte almeno del fenomeno migratorio, nel concepire e nell'accettare una fase della propria vita caratterizzata da grandi sacrifici, da attività lavorativa intensa, e da parziale integrazione con il paese ospite, a cui far seguire, comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, il rientro alla regione d'origine come obiettivo conclusivo di questo periodo. Da qui il legame familiare che si manteneva, il radicamento locale che trovava precisi agganci e referenti per la permanenza di una parte della stessa famiglia nella città d'origine. È altrettanto evidente che questo fenomeno ha conosciuto diverse sfaccettature, con scelte che in determinate situazioni hanno contraddetto una tendenza di fondo; sta di fatto, però, che l'emigrazione di prima generazione e parzialmente, anche di seconda generazione hanno avuto come prospettiva di fondo il rientro. Per un'altra parte, normalmente riferita alle famiglie emigrate nelle Americhe o in altre realtà continentali non europee, la questione di fondo, lo sappia-

mo, era soprattutto quella di mantenere un legame che rinsaldasse le radici culturali di provenienza e a queste esigenze ha conformato le richieste di informazione, formazione, comunicazione.

Dalla metà degli anni '60 abbiamo assistito ad una evoluzione del fenomeno, ad una sua diversa e più forte caratterizzazione, proprio perchè, in quella fase, il flusso migratorio si limitò fortemente e quello sussistente si fondava anche su motivazioni diverse rispetto a quelle dei decenni precedenti. Ma, per voler trattare in questo momento in sintesi i concetti espressi più sopra, è evidente che il supporto e la organizzazione di servizi culturali, la presenza all'estero di scuole italiane, degli stessi corsi di lingua italiana erano coerenti ad una forma di emigrazione che esprimeva relativi bisogni culturali e che richiedeva, semmai, nelle situazioni di maggiore consapevolezza, agli organi istituzionali consolari o associativi, servizi di orientamento, di conoscenza linguistica, di formazione professionale coerenti con determinate finalità. Per un lungo periodo la cultura e la lingua italiane non hanno avuto alcuna possibilità di interagire con i sistemi educativi e formativi dei paesi ospiti, perchè vigeva una sorta di separazione drastica tra la realtà della emigrazione, che avrebbe dovuto autonomamente e preventivamente risolvere i problemi relativi alla integrazione e la realtà sociale dello stesso paese ospite, che non poteva concepire di certo un allargamento della offerta formativa all'interno del proprio sistema scolastico e formativo con l'inserimento curricolare della lingua e di altre espressioni della cultura italiana come una fonte di arricchimento per i fondamenti di quella nazionale. Sono stati evidenti da questo punto di vista, e più volte denunciati, i limiti della iniziativa politica e culturale ministeriali, che nelle situazioni più evolute, ha saputo elaborare una proposta educativa molto circoscritta, sussidiaria, assistenziale, sostenuta da scarsissimi mezzi e con un personale educativo che trovava spesso dai propri interessi culturali e professionali gli stimoli per operare e per sperimentare, piuttosto

che da coerenti iniziative di qualificazione e aggiornamento organizzate dai Ministeri interessati.

È stata appunto la radicale evoluzione del fenomeno migratorio a sottolineare l'arretratezza e l'irrilevanza del nostro sistema di iniziative educative e culturali all'estero, a tal punto da reclamare una messa in crisi della strutturazione dei servizi esistenti per avviare, anche in assenza di un progetto di riforma, una complessa azione rinnovatrice. In questo senso dobbiamo riconoscere che è stato grazie alla diffusa presenza di associazioni collegate al sindacato e ad altri orientamenti culturali e religiosi che già negli anni '70 è stato possibile esemplificare in sperimentazioni, esperienze educative, di formazione professionale, di orientamento al lavoro, che declinavano il concetto di diritto allo studio applicato alla specificità della emigrazione. Ma dicevamo che i cambiamenti nel fenomeno migratorio hanno messo in crisi e dimostrato tutta la inadeguatezza dell'offerta educativa e culturale e delle strutture formative esistenti all'estero. Su questo punto specifico e importante, e a conferma della oggettività delle nostre asserzioni, potremmo citare un passo della relazione che accompagna il citato disegno di legge governativo (atto Senato n. 1731) del 28 aprile 1989, dove si afferma che «la legge n. 153 del '71 era già animata, all'atto della sua approvazione, da una filosofia non completamente al passo con i tempi. All'inizio degli anni '70 erano, infatti, già manifesti i sintomi di quella evoluzione della nostra emigrazione che troverà concreta conferma negli anni successivi». In effetti, si può affermare che in quella fase per prima cosa il flusso migratorio, così quantitativamente significativo nei decenni precedenti, si limitò fortemente, accompagnato da fenomeni di rientro abbastanza rilevanti sì, ma non come si potesse concepire in relazione alle attese della prima emigrazione. Contestualmente, due fatti caratterizzarono il mondo della emigrazione, con una progressione che è diventata rilevante negli anni '80; da una parte la stabilizzazione, come scelta obbiettiva o voluta, accompagnata da previsioni

programmate dalle famiglie di lunga permanenza all'estero e dall'altra parte la presenza di un nuovo tipo di emigrato, evoluto, colto, per il quale in determinati casi il lavoro all'estero è stato una scelta qualitativa di vita, oppure legata ad attività tecniche e professionali di aziende nazionali che avevano conquistato importanti posizioni nelle relazioni di committenza e dei grandi appalti internazionali. Le vicende drammatiche che abbiamo vissuto in queste ultime settimane in relazione all'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq ci hanno permesso di verificare concretamente la consistenza di un fenomeno che negli ultimi anni è diventato molto rilevante e che coinvolge migliaia di famiglie o esperienze individuali legate ad un flusso migratorio che ha una sua specificità.

Da più parti si è affermata l'assoluta inconsistenza della legge n. 153 del 1971 rispetto a queste trasformazioni, dal momento che, paradossalmente, mentre il mondo cambiava così profondamente e si modificava l'ottica nazionale con la quale il fenomeno migratorio veniva interpretato, la legislazione italiana si accingeva a darne una lettura tradizionale, rigida, burocratica. È vero che in questo momento il Parlamento italiano sta per avviare una discussione sulla riforma delle attività educativo-formative e degli istituti di cultura all'estero, ma è altrettanto chiaro che un danno grave è stato inferto, perchè si è costretto il mondo dell'emigrazione per 20 anni in pastoie amministrative e in azioni programmatiche manifestamente in contrasto con nuove attese culturali, con nuovi bisogni formativi.

Da qui, dunque, l'impellente necessità di intraprendere un profondo rinnovamento, che partendo dai fenomeni più recenti e oramai acquisiti della stabilizzazione, si fondasse come motivi ispiratori, sulla integrazione e nell'interculturalismo.

È evidente il perchè di questa scelta: l'indirizzo della integrazione dovrebbe favorire una più radicata socializzazione dell'emigrante e alla lingua e alla cultura italiane di essere considerate parti essenziali del *curriculum* scolastico nei Paesi ospiti, in modo da favorire al massimo la pedago-

gia e la didattica che accettano, anzi, si fondano sulle differenze, mentre l'interculturalismo risulterebbe il fondamento morale, politico e culturale di queste didattiche e pedagogie perchè esalterebbe la funzione arricchente della integrazione e il rispetto rigoroso della identità etnico-culturale di cui ciascun emigrante è portatore.

Onorevoli colleghi, il nostro disegno di legge, nel momento in cui affronta in termini nuovi le tipologie di intervento e la filosofia ispiratrice delle azioni programmatiche, dà una risposta ad una questione a lungo dibattuta e che è a fondamento dell'attuale concezione centralistica ed eccessivamente burocratica del Ministero degli affari esteri.

Mentre, infatti, si definisce una più puntuale competenza in materia a favore dello stesso Ministero, si tende a qualificare la sua attività nel senso della promozione, rappresentanza generale, controllo, decentrando poteri importanti alle strutture di rappresentanza nazionale e locale.

Sono così evidenti le storture attuali da reclamare una seria revisione della gestione amministrativa del comparto: si pensi ad esempio alla grama, difficile esperienza dei vari Comitati di assistenza scolastica italiani che, ricevendo dal Ministero con incredibili ritardi le già insufficienti risorse finanziarie necessarie per sostenere le iniziative di attivazione dei corsi, sono costretti a pagare cifre esose alle banche dei vari Paesi o a causa del fenomeno, obbligato, delle anticipazioni di cassa.

È, del resto, l'esigenza del rilancio della partecipazione, della gestione sociale in riferimento al complesso delle attività educative l'obiettivo politico importante che, attraverso il decentramento dei poteri, ci prefiggiamo.

È pur vero che, per motivi comunque non plausibili, i decreti delegati non sono stati attuati nelle strutture formative esistenti all'estero; l'occasione della revisione della «153» e delle altre istituzioni educative potrebbe essere propizia per superare un limite antico e nello stesso tempo per agire in modo tale che gli organismi di partecipazione non svolgano una funzione margina-

le, scarsamente significativa come è accaduto nell'esperienza italiana, ma, diversamente, propositiva ed efficace attraverso l'attribuzione di importanti poteri.

Onorevoli colleghi, il capo III del nostro disegno di legge affronta, infine, la delicata questione relativa alle modalità di reclutamento, qualificazione, stato giuridico del personale scolastico in attività temporanea all'estero. I contenuti programmatici del capo citato ribadiscono i principi della utilizzazione degli insegnanti in attività educative che si svolgono nelle strutture pubbliche, dell'esigenza di superare qualsiasi forma di precariato e della caratterizzazione del servizio svolto all'estero come fase obbligatoriamente a termine.

Nello stesso tempo si è cercato di dare una prima risposta alle richieste che vengono da tutta la realtà scolastica esistente all'estero, di una preparazione professionale e culturale più specifica per i docenti che intendono fare questa esperienza educativa; in risposta a ciò l'articolo 2, comma 5, propone che l'Università per stranieri di Perugia e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena possano organizzare attività di ricerca e formazione orientate a questo scopo.

Originale ed efficace ci pare, infine, l'articolo che stabilisce i criteri per il finanziamento della legge: noi proponiamo che l'8 per mille dei contributi versati all'INPS da aziende che agiscono all'estero e si caratterizzano precipuamente per l'esportazione sia utilizzato per sostenere economicamente il complesso di azioni educative e culturali che la nostra proposta indica.

Sarebbe un riconoscimento importante per il lavoro degli emigrati e delle aziende che qualificano la nostra presenza all'estero ed eviterebbe di considerare una semplice elargizione l'eventuale contributo che un imprenditore deliberasse per finanziare, per esempio, l'attività di dottorato presso l'Università di Glasgow.

Onorevoli colleghi, il nostro disegno di

legge, come più volte si è affermato, intende contribuire alla integrazione scolastica e formativa dell'emigrato e dei suoi figli fondata sui principi dell'interculturalismo.

È chiaro, dunque, che i corsi concepiti dalla «153» e le attività formative svolte da altre strutture e servizi non possono avere significative prospettive dal momento che è necessario puntare ad inserire nei *curricula* scolastici dei vari paesi la lingua italiana e la nostra cultura.

Le scuole italiane risentiranno necessariamente di questa impostazione, così le scuole europee, mantenendosi in vita laddove paradigmatico è il lavoro formativo da esse svolto o in assenza di obiettiva possibilità per la linea della integrazione.

Ciò comporta un impegno grande e nuovo per le organizzazioni sindacali e le associazioni che tanto hanno operato per la riforma della «153» e degli altri servizi educativi, ma è evidente che i cambiamenti avvenuti nella realtà della emigrazione pretendono una funzione molto più caratterizzata per lo Stato e segnatamente per il Ministero degli affari esteri, a cominciare dal recupero di iniziative nei confronti dei Paesi europei, per attuare la direttiva 77/486/CEE sulla diffusione della lingua e della cultura dei paesi di origine e il suo inserimento negli ordinamenti scolastici dei paesi CEE e dei Paesi delle Americhe e dell'Australia, dove la presenza di comunità nazionali è così significativa e la volontà di mantenere profondi rapporti con l'Italia così manifesta.

È per questo che affermiamo, in conclusione, che non di una semplice sistemazione dell'esistente ci sia bisogno, ma di una legge che modifichi sostanzialmente l'attuale asse culturale degli orientamenti amministrativi ministeriali ed entri in sintonia con un fenomeno così evoluto.

Il nostro disegno di legge si prefigge questo obiettivo, mentre manifestiamo l'esigenza politica di avviare un dialogo costruttivo con la maggioranza, finalizzato a comuni esigenze di cambiamento.

NOTA TECNICA

La legislazione che attualmente regola le attività e le istituzioni scolastiche all'estero è molto antica.

Il testo unico - approvato con il regio decreto n. 740 del 12 febbraio 1940 - riordinava addirittura provvedimenti che risalgono ai primi anni del novecento.

Anche le disposizioni che riguardano il personale risultano molto stratificate.

Tutta la materia necessita di un riordinamento e di un aggiornamento.

Per questo motivo proponiamo una legge che possa consentire congiuntamente la modificazione ed integrazione della legislazione vigente e la sua armonizzazione con i principi che la proposta di legge stabilisce, attraverso la previsione dell'emanazione di tre regolamenti di attuazione.

L'articolo 1 indica l'ambito della legge, suddividendola in tre specifici settori concernenti:

l'ordinamento delle istituzioni scolastiche all'estero;

l'istituzione di organi collegiali di programmazione e di amministrazione a livello locale e nazionale;

lo stato giuridico del personale impegnato nelle suddette attività.

Il periodo di dodici mesi indicato per l'emanazione dei regolamenti di attuazione è congruo alla complessità della materia, così come la procedura per la definizione di essi (articolo 6) è attenta a garantire un efficace intervento di indirizzo del Parlamento.

L'articolo 1 stabilisce in modo preciso i diversi settori d'intervento in cui dovrà articolarsi l'iniziativa formativa e scolastica rivolta agli emigrati e ai loro congiunti.

L'articolo 2 indica le tipologie degli interventi da realizzarsi all'estero sotto il controllo del Ministero degli affari esteri, presso la cui direzione generale per le relazioni culturali con l'estero vengono concentrate tutte le competenze in materia attualmente disperse fra i vari uffici.

Per gli istituti italiani di cultura all'estero si rinvia alla specifica regolamentazione disposta con la legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Per quanto concerne il personale la scelta che il disegno di legge propone è quella di puntare ad uno sviluppo notevole delle attività integrative e di sostegno del tipo di quelle già regolamentate dalla legge n. 153 del 1971.

Per realizzare questo risultato appare opportuno sganciare il reclutamento e la gestione contrattuale di questo personale dalle procedure previste dalla legge n. 604 del 1982. L'articolo 4 propone al riguardo una precisa normativa che può consentire un reclutamento qualificato e tempestivo e al tempo stesso un adeguato riconoscimento

dei servizi svolti all'estero ai fini concorsuali sul territorio metropolitano. Scongiurando così, in partenza, prospettive di ricostituzione di un settore di personale precario.

Per le attività di aggiornamento di qualificazione (articolo 2) continua ad essere previsto l'intervento del Ministero della pubblica istruzione che, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con le Università di Siena e di Perugia, dovrà garantire una professionalità dei docenti adeguata alla gravità dei compiti di insegnamento da svolgere in condizioni del tutto particolari.

L'articolo 3 delinea l'assetto degli organi collegiali. Questi, sia a livello locale che nazionale, vengono ad assumere precise competenze in ordine alla programmazione dello sviluppo delle attività scolastiche, specie di quelle integrative ed assistenziali. A tale riguardo è da segnalare il parere vincolante che il Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CSNE) è chiamato a pronunciare per quanto riguarda la ripartizione delle risorse destinate al settore.

Onorevoli colleghi, le risorse economiche destinate alle attività scolastiche ed educative all'estero sono attualmente facenti capo al Ministero della pubblica istruzione, per quanto concerne il personale di ruolo di cui alla legge n. 604 del 1982, al Ministero degli affari esteri per quanto riguarda la gestione, il funzionamento e il diritto allo studio e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto riguarda la formazione professionale. Esse risultano del tutto inadeguate se si assumono le reali dimensioni di un intervento formativo che voglia garantire il diritto all'istruzione e l'inserimento nel sistema scolastico dei Paesi di accoglimento ad un numero significativo di nostri concittadini. Non dobbiamo mai dimenticare al riguardo che i figli dei nostri emigrati subiscono molto spesso gravi processi di emarginazione e di selezione nei sistemi scolastici stranieri in cui riescono faticosamente ad inserirsi.

Per incrementare l'entità delle risorse destinate al diritto allo studio e all'inserimento scolastico dei cittadini emigrati prevediamo la costituzione di uno speciale fondo da alimentare con un contributo a carico delle imprese che lavorano o esportano all'estero (articolo 5). Tale contributo, nella misura dell'8 per mille delle retribuzioni imponibili viene versato all'INPS e affluisce ad uno specifico capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****FINALITÀ, NATURA E GESTIONE
AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE E FORMATIVE ALL'ESTERO****Art. 1.**

1. Lo Stato italiano garantisce nel quadro di accordi e convenzioni internazionali, a seconda delle necessità presenti nelle diverse aree geografiche, il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione per gli emigrati e i loro congiunti. A tal fine al Ministero degli affari esteri è affidata un'azione mirante a:

a) realizzare l'integrazione scolastico-culturale dei cittadini italiani all'estero nelle istituzioni dei paesi ospitanti in un quadro di cooperazione e di accordi bilaterali secondo i principi di una moderna visione interculturale;

b) mantenere, rafforzare e diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana, quale elemento di promozione culturale e quale condizione sia per una effettiva integrazione nel paese di emigrazione sia per il rientro in Italia;

c) promuovere interventi per la qualificazione e la riqualificazione professionale, per l'educazione permanente e per garantire l'accesso ai livelli superiori di formazione ivi compresi quelli universitari sia nel paese di accoglimento che nel caso di rientro in Italia;

d) favorire la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento scolastico italiano da parte dei figli di cittadini residenti temporaneamente all'estero per motivi di lavoro.

Art. 2.

1. La Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri è

competente per tutti gli adempimenti di carattere finanziario e gestionale derivanti dall'attuazione delle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1. Tali finalità sono perseguite:

a) promuovendo, attraverso opportune intese sul piano multilaterale, comunitario e bilaterale e attraverso la costante azione delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria, il più efficace inserimento nelle strutture scolastiche dei paesi di accoglimento;

b) realizzando autonome e specifiche iniziative di carattere integrativo, di sostegno scolastico e psicopedagogico nonché interventi diretti all'insegnamento della lingua e della cultura italiana e del paese di accoglimento, in favore degli alunni frequentanti le scuole locali; predisponendo iniziative e corsi per il recupero culturale, la formazione permanente e per l'integrazione degli adulti; sostenendo l'istituzione e il funzionamento di scuole materne e nidi per l'infanzia; garantendo l'attivazione di ulteriori iniziative anche di carattere sportivo e ricreativo decise dagli organismi locali di gestione nel quadro della programmazione nazionale dell'impiego delle risorse;

c) organizzando corsi speciali per la preparazione e per il conseguimento della licenza elementare e media a favore degli adulti; potenziando e orientando, con opportuni interventi di sostegno, l'attività delle scuole italiane ed europee funzionanti per i diversi ordini e gradi dell'istruzione, gestendo e vigilando le iniziative di formazione professionale di cui all'articolo 18, comma primo, lettera *d)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

d) qualificando e finalizzando all'obiettivo prioritario della diffusione della lingua e della cultura italiana l'attività degli istituti di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n.401.

2. In relazione alle situazioni esistenti nelle diverse aree geografiche le iniziative di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, saranno estese, in accordo con le autorità locali, anche ai cittadini naturalizzati o alle persone di origine italiana e a quanti

risultino interessati dall'apprendimento della lingua e alla conoscenza della cultura italiana.

3. Il regolamento di cui all'articolo 6 disciplina il rilascio della certificazione della frequenza dei corsi di cui alla lettera *b*) del comma 1 e dei diplomi di scuola elementare e media di cui alla lettera *c*) dello stesso comma 1, nonché le procedure per le dichiarazioni di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero dai cittadini italiani e dai loro congiunti. Saranno a tal fine valutabili i corsi di lingua italiana di cui al comma 2.

4. Le linee direttive dei piani di insegnamento dei corsi di lingua e di cultura italiana e dei corsi speciali di cui rispettivamente alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, sono predisposti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CSNE) di cui al comma 8 dell'articolo 3. I piani annuali relativi ad ogni altro tipo di corso o di attività educativa sono predisposti dai relativi docenti e approvati dal locale Consiglio di gestione scolastica (CGS) di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.

5. Al Ministro della pubblica istruzione spetta la competenza per quanto concerne l'aggiornamento e la qualificazione di tutti i docenti impiegati nelle attività scolastiche e formative all'estero anche qualora non dipendenti dallo Stato. Il Ministero della pubblica istruzione provvede a tali compiti anche con apposite iniziative svolte in collaborazione con il Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'Università italiana per stranieri di Perugia e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

6. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno alle Camere una relazione sullo stato delle trattative con i paesi di emigrazione e sui risultati riguardanti il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo. La relazione trasmessa alle Conferenze regionali per l'emigrazione, al Consiglio generale degli italiani all'estero, nonché agli organi collegiali di cui all'articolo 3.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 6 sono dettate norme volte a prevedere, nel quadro della legislazione per il diritto allo studio, interventi in favore dei cittadini emigrati o rimpatriati.

CAPO II

ORGANI COLLEGIALI DI GESTIONE E DI PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

1. Sono istituiti organi collegiali di governo delle scuole e delle attività scolastiche all'estero a livello:

- a) delle singole scuole statali;
- b) di rappresentanza diplomatica o di ufficio consolare di prima categoria;
- c) nazionale.

2. Alle scuole statali italiane all'estero si estendono, in quanto compatibili, le norme circa la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi collegiali di circolo e di istituto operanti sul territorio metropolitano. In particolare al consiglio di circolo o di istituto dotato di autonomia amministrativa saranno annualmente assegnati i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico e per lo sviluppo di tutte le attività di carattere integrativo.

3. È istituito, a livello di rappresentanza diplomatica o di ufficio consolare di prima categoria, con sede nei relativi uffici, un Consiglio di gestione scolastica (CGS) comprendente le rappresentanze elettive dei genitori e degli studenti nonché del personale docente operante nelle comunità di emigrazione comprese nei rispettivi territori di competenza e interessate allo svolgimento e allo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

4. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria curano la tenuta di distinti elenchi anagrafici nei quali sono iscritti, a domanda, gli appartenenti alle categorie e alle comunità di cui al comma 3. L'iscrizione nei predetti elenchi dà diritto al voto per l'elezione dei membri del CGS di cui alla lettera d) del comma 5.

5. Il CGS è composto da:

a) un membro nominato dal titolare della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare con funzioni di presidente;

b) un appartenente al personale ispettivo tecnico e direttivo di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, nominato dal titolare della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare;

c) un rappresentante designato dal locale Comitato dell'emigrazione italiana;

d) i rappresentanti eletti, ogni tre anni, dagli iscritti agli elenchi anagrafici di cui al comma 4, determinati in numero minimo di quattro e massimo di dieci, in rapporto alla consistenza della comunità italiana, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 6.

6. Il CGS è dotato di autonomia amministrativa e gestisce, con bilancio annuale, tutti i finanziamenti statali assegnati alla sede dal Ministero degli affari esteri per il funzionamento delle scuole, delle attività didattiche gestite direttamente e dei corsi e delle attività didattiche promosse e organizzate dai Comitati di assistenza scolastica italiani o da altri enti ed organizzazioni locali.

7. Il CGS approva piani triennali di sviluppo delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e delibera in ordine all'impiego dei finanziamenti a tal fine decisi a livello nazionale.

8. È costituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CSNE), con durata quinquennale, presieduto dal direttore generale della Direzione per gli scambi culturali con l'estero e composto da cinque rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e da cinque docenti eletti in occasione delle elezioni del rappresentante in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. In prima applicazione i docenti sono designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione in proporzione ai voti riportati dalle diverse liste nelle elezioni di

cui al comma 8 e i rappresentanti dell'emigrazione potranno essere designati dalle organizzazioni nazionali operanti nel settore qualora il Consiglio generale degli italiani all'estero non risulti definitivamente insediato.

10. Il Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CSNE) ha il compito:

a) di esprimere un parere vincolante sui piani di ripartizione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2;

b) di esprimere un parere obbligatorio nella ripartizione dei finanziamenti relativi al sostegno delle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2;

c) di fornire consulenza tecnica al Consiglio generale degli italiani all'estero per le materie di contenuto educativo e scolastico di competenza del medesimo.

CAPO III

DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE IMPEGNATO ALL'ESTERO

Art. 4.

1. Il personale di ruolo di nuova nomina, di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, può essere impiegato unicamente nelle scuole statali, nei dottorati e nelle scuole straniere ove ne sia richiesta la presenza.

2. Il personale di ruolo impiegato in maniera difforme da quanto indicato al comma 1 continua a svolgere le proprie funzioni per un ulteriore settennio dalla scadenza dei relativi periodi di permanenza all'estero.

3. Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, dopo l'esaurimento del contingente attualmente in servizio, o comunque per coprire le vacanze e le nuove esigenze di organico che si determinassero in relazione allo sviluppo delle iniziative, non può essere impegnato nuovo

personale di ruolo. L'assegno di sede corrisposto al personale direttivo è parificato a quello dei presidi di scuola secondaria superiore.

4. Il personale necessario alle attività di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 è nominato dal Ministro degli affari esteri sulla base delle richieste formulate dai singoli CGS o dagli enti o associazioni che organizzeranno le suddette attività.

5. Le nomine dei docenti sono effettuate mediante graduatorie nazionali compilate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle opzioni espresse dai candidati per l'insegnamento all'estero. La conoscenza da parte dei candidati della lingua del paese di destinazione costituisce un requisito preliminare accertabile sulla base del possesso dei relativi titoli di qualificazione.

6. Al personale di cui al comma 4 si applica un contratto di diritto privato, con trattamento previdenziale e assistenziale e con livelli retributivi non inferiori a quelli in godimento dal personale docente impiegato nel paese di destinazione. In ogni caso il trattamento economico non può essere inferiore a quello in godimento al personale impegnato in compiti analoghi nel territorio metropolitano. È esclusa l'attribuzione di qualsivoglia assegno di sede. Con il regolamento di cui all'articolo 6 sono previste facilitazioni per gli spostamenti in Italia e la qualificazione professionale. Il periodo di servizio all'estero valutabile ed ha valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 5.

1. Ad integrazione degli stanziamenti già iscritti in bilancio per sostenere lo sviluppo

delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, è istituito un fondo speciale iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente dal Ministero degli affari esteri, sentito il Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CNSE), con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6. Il fondo speciale è costituito dal gettito del contributo di cui al comma 3.

3. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 1992 uno speciale contributo dovuto all'INPS, pari all'8 per mille delle retribuzioni imponibili, posto a carico dei datori di lavoro delle aziende considerate esportatrici abituali o che svolgono la loro attività prevalentemente in altri paesi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti a definire le modalità di attuazione delle presenti norme.

Art. 6.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto, rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 5, comma 2. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del tesoro, udito il parere di una Commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle Camere su designazione dei presidenti dei Gruppi parlamentari stessi, integrata da cinque membri delle rappresentanze sindacali che organizzano il personale all'estero, nominati dal Ministro degli affari esteri e da quattro esperti del settore scelti dallo stesso Ministro degli affari esteri.

2. I regolamenti di cui al comma 1 dovranno contenere le norme necessarie all'armonizzazione di quanto previsto dalla

presente legge con le vigenti disposizioni relative a:

a) finalità, natura e gestione amministrativa delle istituzioni e delle attività scolastiche italiane all'estero, ivi comprese quelle già previste e regolamentate dalla legge 3 marzo 1971, n.153;

b) stato giuridico del personale statale di ruolo impiegato nelle scuole italiane all'estero, con particolare riferimento al reclutamento e ai movimenti del personale, al trattamento economico, alle aspettative, ai congedi ordinari e straordinari, alla tutela delle lavoratrici madri, alla valutazione del servizio, ai provvedimenti disciplinari e alla tutela amministrativa, al riconoscimento e al ricongiungimento a fini previdenziali dei servizi comunque prestati nelle istituzioni scolastiche e formative all'estero.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 hanno efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.